



# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 16

DEL 09/06/2022

## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO :** Stagione estiva 2022. Regolamentazione del transito e della sosta nel Centro Storico del Capoluogo nel periodo dal 16.06.2022 al 02.10.2022.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la precedente ordinanza n. 60 del 16.10.2012 avente ad oggetto “Centro Storico di Casole d’Elsa. Nuova perimetrazione della Zona a Traffico Limitato”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29.09.2012 avente ad oggetto “Zona a traffico Limitato del Capoluogo: individuazione e autorizzazione alla messa in esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato”;

**Considerato** che nel periodo estivo i cittadini di Casole d’Elsa prediligono, nelle ore serali, la zona del centro storico chiusa al traffico onde fruire di uno spazio urbano interdetto al transito dei veicoli a motore, destinato sia alle attività commerciali e ricreative, sia agli spostamenti pedonali dei residenti e dei turisti presenti sul territorio;

**Ritenuto opportuno** procedere a regolamentare per il periodo dal 16.06.2022 al 02.10.2022 il sistema di accesso, all’interno della ZTL, dei veicoli autorizzati di cui all’art. 46 del D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla regolamentazione della circolazione degli stessi al fine di garantire il transito pedonale nel Centro Storico del Capoluogo a far data dal 16.06.2022;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 5 del 11.04.2022 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

**Visto** l’art. 7 del D. Lgs. 285 del 30.01.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la delibera della Giunta Municipale n.191 del 18.06.1997;

**Vista** l’ordinanza sindacale n. 498 del 01.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il d. lgs.18.08.2000 n. 267;

## O R D I N A

Di istituire nel periodo dal 16.06.2022 al 02.10.2022 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 una zona a traffico limitato all’interno del Centro Storico del Capoluogo, regolamentata secondo le modalità sotto indicate:

**-E’ VIETATO IL TRANSITO**, a tutti i veicoli non autorizzati, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore **20.00** alle ore **24.00**, nelle seguenti **Vie e Piazze del Capoluogo: Via Aringhieri, Piazza della Libertà, Via Casolani, Via Rivellino fino all’incrocio con la strada comunale Casole – Cavallano.**

- **E' VIETATA LA SOSTA**, a tutti i veicoli non autorizzati, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore **20:00** alle ore **24:00** nella Via Casolani del Capoluogo.

- **È ISTITUITO UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** nella via Rivellino;

- **E' FATTO OBBLIGO** ai titolari di garages e posti auto ubicati in Via San Donato, Via Rivellino, Via San Niccolò, Via Casolani, Piazza Luchetti di accedervi ed uscire da Via Rivellino;

- **E' ISTITUITO UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** nella Via Aringhieri e Piazza della Libertà;

- **E' FATTO OBBLIGO** ai titolari di garages e posti auto ubicati in Via Aringhieri, Piazza della Libertà, Via San Niccolò (ex orto del Prete) e Via San Michele di accedervi ed uscire da Via Aringhieri;

**E' CONSENTITO** nelle ore di attuazione della citata limitazione, il transito veicolare alle seguenti categorie rispettando la segnaletica presente sul luogo:

- o residenti o che detengono diritti reali su immobili all'interno della ZTL, purché muniti di specifica autorizzazione;
- o proprietari di garages o posti per la sosta all'interno della ZTL purché muniti di specifica autorizzazione;
- o veicoli posti al servizio di persone invalide, con facoltà di sosta nella ZTL;
- o mezzi di soccorso, mezzi degli organi di polizia e di vigilanza privata;
- o Veicoli per carico e scarico purché muniti di apposita autorizzazione;
- o Veicoli al servizio di persone addette alla assistenza di persone residenti o dimoranti all'interno della ZTL;
- o Veicoli di medici in visita domiciliare;
- o Veicoli noleggio con conducente;
- o Veicoli utilizzati dai clienti delle strutture ricettive operanti all'interno della ZTL, previa comunicazione da parte del titolare della struttura;
- o Veicoli dell'Azienda Sanitaria utilizzati dal servizio di Guardia medica e veicoli personali privati del personale medico e paramedico che svolge servizio nella sede di Via Aringhieri;
- o Ciclomotori;
- o Altri utenti per particolari necessità purché provvedano **tempestivamente** alla comunicazione delle relative targhe dei veicoli utilizzati per il transito.

**Si precisa comunque che i portatori di handicap ed i veicoli adibiti a noleggio con conducente, qualora non comunicassero tempestivamente le relative targhe unitamente alle relative generalità, saranno normalmente sanzionati ai sensi della presente ordinanza.**

**E' istituito**, dal 16.06.2022 al 24.06.2022, un periodo di verifica del corretto funzionamento del sistema elettronico di controllo del varco di Via Aringhieri;

Il locale Comando Stazione Carabinieri - l'Ufficio Polizia Municipale - gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

### **Demanda**

all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;

Il presente atto verrà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio e con l'apposizione della prescritta segnaletica;

### **Avverte**

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale impartite con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.

### **Avverte altresì**

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, c. 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. ( Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Luana Garaffi*

*Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*